



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Che cos'è il comitato dei creditori?

Autore: Federico Mari | 12/08/2016

*Cos'è il comitato dei creditori? Da chi è formato e quali funzioni ha? Ecco tutti i dettagli nella nostra guida.*

Il comitato dei creditori è l'organo collegiale a cui l'ordinamento affida la **rappresentanza di tutti i creditori** che siano stati ammessi al **passivo fallimentare**. A lungo considerato organo di mera rappresentanza, con funzioni meramente consultive, a seguito della riforma[1] il suo ruolo ha assunto grande rilevanza. Vediamo i compiti di quest'organo.

## Da chi è formato il comitato dei creditori?

Il comitato è composto da **3 o 5 membri** che vengono scelti tra i **creditori** in modo tale da rappresentare i **crediti in modo equilibrato**, tanto nella loro **qualità** quanto nella loro **quantità**, guardando alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi[2]. A scegliere i componenti è il giudice delegato, che però dovrà sentire il curatore e quei creditori che, facendo domanda di ammissione al passivo, si sono detti disposti ad assumere l'incarico.

La legge specifica quindi la necessità di **“rappresentare in misura equilibrata**

**la quantità e qualità dei crediti**“: si vuole infatti evitare la partecipazione al comitato di quei creditori che, per la modesta entità del credito vantato, non potrebbero ottenere vantaggi dalla liquidazione.

C'è poi chi ritiene, ma la normativa al riguardo tace, che il giudice dovrebbe preferire tra i creditori coloro i quali abbiano competenze tecniche e professionali in grado di affiancarlo al meglio. Nel silenzio normativo, tuttavia, non pare potersi appoggiare tale tesi, che guarda al comitato quasi come organo di consulenza del giudice.

La **composizione** del comitato **non** è **necessariamente definitiva**: il giudice delegato infatti può modificarla se ci sono delle variazioni dello stato passivo, o per altro giustificato motivo, che la dottrina riconduce, ad esempio, ad eventuali conflitti di interesse con lo stato passivo.

## **Entro quanto tempo si deve formare il comitato dei creditori?**

Esiste un tempo specifico entro il quale si deve **formare il comitato dei creditori**. Esso deve essere costituito entro **30 giorni** dalla **sentenza** che ha dichiarato il fallimento.

## **Il comitato e le sue funzioni a seguito della riforma fallimentare**

A seguito della riforma fallimentare, il comitato dei creditori ha assunto il ruolo di **soggetto attivo** della procedura, organo direttivo che ha **poteri di vigilanza** sull'attività di amministrazione svolta dal curatore (insieme naturalmente al giudice delegato) e **poteri autorizzativi** su alcuni atti.

# La funzione autorizzativa del comitato

Il comitato dei creditori dovrà **autorizzare tutti gli atti di straordinaria amministrazione** che devono esser eseguiti dal curatore; inoltre dovrà autorizzare il curatore a rinunciare all'acquisizione di alcuni beni del fallito il cui costo di gestione o di conservazione risulti eccessivo. Potrà perfino suggerire di interrompere l'esercizio provvisorio dell'impresa **[3]** se lo ritenga necessario.

Queste sono **solo alcune** manifestazioni di tale funzione autorizzativa: in ogni caso avverso gli atti di questa natura il **fallito** o chiunque altro abbia interesse può **proporre reclamo al giudice delegato** nel caso in cui si ravvisi una violazione di legge.

# La funzione consultiva del comitato dei creditori

La legge prevede poi in capo al comitato una **funzione consultiva**, che era nell'assetto pre-riforma l'unica funzione ad esso attribuita.

Si distingue tradizionalmente un'**attività consultiva necessaria**, intendendo così tutti quei casi in cui è la legge a prevedere la necessità del parere, ad esempio prima di revocare il curatore; ed **un'attività consultiva eventuale**, richiesta dal tribunale volta per volta, a seconda delle necessità: sarà in tal caso il giudice delegato o il tribunale a richiedere esplicitamente il parere.

# La funzione di controllo del comitato dei creditori

Tanto il comitato quanto i singoli componenti dello stesso, secondo quanto stabilito dall' **art.41** della Legge Fallimentare, possono **ispezionare le scritture contabili in qualsiasi momento**, così come i documenti del fallimento, chiedere notizie e chiarimento al curatore ed al fallito.

Proprio in ragione di questa funzione di controllo, poi, il comitato e i suoi componenti dovranno essere **informati in modo specifico su tutte le vicende** relative al procedimento.

La riforma poi ha previsto che il comitato veda il registro tenuto dal curatore, prenda visione di ogni atto contenuto nel fascicolo del dibattimento, convochi il curatore una volta ogni tre mesi per esser informato sulla gestione e venga informato sull'esito di ogni vendita volta per volta effettuata.

## **Note**

**[1]** Riforma ad opera del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, del 16 gennaio 2006.

**[2]** Così sancisce l'art.40 della Legge Fallimentare, così sostituito dall'art. 38 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, del 16 gennaio 2006. **[3]** Art.104 della L.F.